

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 2172/2005/MHZ - Sponsorizzazione della presidenza del consiglio

Decisione

Caso 2172/2005/MHZ - Aperto(a) il 26/07/2005 - Decisione del 04/12/2006

Il denunciante scriveva al Consiglio esprimendo preoccupazione per la sponsorizzazione commerciale della presidenza del Consiglio. Si riferiva, in particolare, all'esempio di sponsorizzazione della presidenza irlandese (da gennaio a giugno 2004). Il segretariato rispondeva che avrebbe trasmesso la sua lettera all'ex presidenza irlandese e all'attuale presidenza lussemburghese. Nella sua risposta al denunciante, la presidenza lussemburghese forniva informazioni sul suo sito web e sottolineava di non avere sponsor.

Il denunciante dichiarava che il Consiglio non aveva risposto alla sua domanda in merito alla sponsorizzazione commerciale della presidenza e chiedeva pertanto una risposta alla sua domanda.

Nel suo parere, il Consiglio dichiarava che la questione della sponsorizzazione commerciale della sua presidenza non rientra tra le responsabilità del Consiglio come istituzione comunitaria.

Il Mediatore ha ritenuto inadeguata la risposta del Consiglio rispetto ai timori espressi dal denunciante e ha presentato una proposta di soluzione amichevole al Consiglio, in base alla quale poteva considerare la possibilità di rivedere e integrare la sua risposta al denunciante (i) accettando di far rientrare la questione della sponsorizzazione commerciale della sua presidenza tra le responsabilità del Consiglio in qualità di istituzione comunitaria e (ii) manifestando la sua disponibilità, in un lasso di tempo appropriato, ad adottare misure per prevenire tali sponsorizzazioni o per regolamentarle in modo tale da garantire che possibili conflitti tra interessi privati e doveri pubblici vengano gestiti in maniera adeguata.

Il Consiglio ha rifiutato la proposta di soluzione amichevole del Mediatore sulla base delle stesse ragioni già espresse nel parere.



Il Mediatore non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini in merito alla questione generale della responsabilità del Consiglio nei confronti della sua presidenza, dato che lo stesso problema era stato sollevato in un altro caso (1487/2005/GG), nell'ambito del quale il Mediatore aveva presentato una relazione speciale al Parlamento europeo nel novembre 2006.

Il Mediatore ha espresso tuttavia apprensione per il fatto che la fiducia dei cittadini nell'Unione e nel suo funzionamento possa essere intaccata dalla mancata volontà del Consiglio di rispondere all'invito a considerare l'introduzione di misure per prevenire la sponsorizzazione commerciale della sua presidenza o di regolamentarla in modo tale da garantire una gestione adeguata dei possibili conflitti tra interessi privati e doveri pubblici.

Data la posizione del Consiglio secondo la quale l'organizzazione della presidenza è una questione che rientra tra le competenze delle autorità degli Stati membri, il Mediatore ha deciso di sottoporre la questione all'attenzione dei singoli Stati membri. Per tale ragione ha scritto al riguardo ai rappresentanti permanenti.

Strasburgo, 4 dicembre 2006

Egregio signor M.,

Il 12 giugno 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla risposta del Consiglio a una lettera da Lei inviata al Consiglio l'11 gennaio 2005.

Il 26 luglio 2005 ho trasmesso la denuncia al Segretario generale del Consiglio.

Il 26 ottobre 2005 il Consiglio mi ha informato di aver bisogno di più tempo per elaborare il suo parere e, il 22 novembre 2005, ha inviato il suo parere in inglese.

Il 25 novembre 2005 il Consiglio mi ha inviato la traduzione del suo parere in polacco. Le ho trasmesso il parere con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 30 gennaio 2006.

Il 22 marzo 2006 i miei servizi l'hanno chiamata per discutere la possibilità di una soluzione amichevole alla Sua denuncia.

Il 12 aprile 2006 ho inviato al Consiglio la mia proposta di soluzione amichevole alla Sua denuncia. Vi ho trasmesso una copia della proposta lo stesso giorno, insieme a una traduzione in polacco.

Il 24 maggio 2006 il Consiglio ha risposto alla mia proposta in inglese. Essa ha inoltre inviato una traduzione di tale risposta in polacco, che le ho trasmesso con un invito a trasmettere osservazioni.

Il 27 giugno 2006 mi ha trasmesso le sue osservazioni sulla risposta del Consiglio alla mia



proposta di soluzione amichevole della Sua denuncia.

Vi scrivo ora per informarvi sui risultati delle indagini che sono state fatte.

LA DENUNCIA

L'11 gennaio 2005 il denunciante ha inviato al Consiglio una lettera in cui esprimeva preoccupazione per il fatto che la presidenza irlandese del Consiglio (gennaio-giugno 2004) era stata sponsorizzata da società private (come annunciato sul sito web della presidenza: <http://www.eu2004.ie/sitertools/sponsorship.asp> [Link]). Nella sua lettera, il denunciante ha ritenuto che la sponsorizzazione della presidenza irlandese da parte di società private fosse contraria alle regole della democrazia, avrebbe potuto causare la perdita della sua indipendenza e avrebbe potuto dar luogo a conflitti di interesse. Ha sostenuto che alle imprese private non dovrebbe essere consentito di sponsorizzare la leadership dell'UE; che la sponsorizzazione della presidenza da parte di imprese private dovrebbe essere interrotta; e che ci dovrebbe essere un'indagine per stabilire se tale sponsorizzazione della presidenza irlandese abbia avuto un impatto sul processo legislativo dell'UE.

Il 27 gennaio 2005 il Segretariato generale del Consiglio ha informato il denunciante che la sua lettera era stata trasmessa alla presidenza irlandese e alla presidenza lussemburghese (gennaio-giugno 2005) per poter prendere posizione in merito. Tuttavia, fino al 20 aprile 2005, il denunciante non aveva ricevuto alcuna risposta. A quel punto, ha presentato una denuncia al Mediatore (1618/2005/MHZ) in merito alla mancata risposta del Consiglio. A seguito dell'intervento del Mediatore, il 30 maggio 2005 la presidenza lussemburghese ha inviato una risposta al denunciante e una copia al Mediatore. Il 31 maggio 2005 il Mediatore ha informato il denunciante della sua decisione di archiviare il caso, come stabilito dall'istituzione, ma ha sottolineato che tale decisione non implicava una valutazione del merito della risposta inviagli dalla presidenza lussemburghese.

La risposta inviata dalla presidenza lussemburghese al denunciante conteneva una sintesi delle domande e delle informazioni del denunciante relative al sito web della presidenza lussemburghese, compreso il fatto che la presidenza lussemburghese non disponeva di sponsor di siti web.

Il 12 giugno 2005 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore, che è stato registrato con il numero 2172/2005/MHZ.

Il denunciante ha affermato che il Consiglio non aveva risposto alla sua domanda relativa alla sponsorizzazione della presidenza da parte di società private.

Ha affermato che avrebbe dovuto ricevere una risposta alla sua domanda.



A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha sostenuto che il Consiglio non aveva rispettato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'INCHIESTA

Parere del Consiglio

Il Consiglio ha formulato, in sintesi, i seguenti punti.

Nella sua lettera dell'11 gennaio 2006 al Segretariato generale del Consiglio, il denunciante ha sostenuto che elementi della presidenza irlandese erano sponsorizzati da società private e ha espresso il timore che tale circostanza possa influenzare e quindi interferire con il processo legislativo europeo.

Poiché la questione non riguardava il sito web del Consiglio, il 27 gennaio 2005 il Segretariato generale ha informato il denunciante che stava trasmettendo la sua lettera all'ex presidenza irlandese e alla presidenza lussemburghese (che all'epoca esercitava la presidenza). La presidenza lussemburghese ha risposto al denunciante il 30 maggio 2005 e il Segretariato generale ha assunto il compito di tradurre tale risposta in polacco.

L'organizzazione della presidenza, compresa la decisione di chiedere la sponsorizzazione di elementi della presidenza, spetta, in linea di principio, alle autorità degli Stati membri. Non si tratta di una questione che rientra nel potere decisionale del Consiglio. La sponsorizzazione in questione era una questione che il governo irlandese doveva affrontare. In cambio di elementi promotori della presidenza irlandese, agli sponsor è stato consentito di esporre il logo della presidenza sui loro annunci e prodotti e di far inserire i loghi della loro azienda sul sito web della presidenza irlandese. *"Le autorità irlandesi hanno sottolineato che i principi e i processi che hanno informato il modello di sponsorizzazione irlandese hanno chiarito ai potenziali sponsor che la fornitura di beni e servizi per la presidenza non avrebbe un impatto su questioni politiche o decisioni prese dal governo. Di conseguenza, il Consiglio non vede in che modo la sponsorizzazione in questione avrebbe potuto influenzare il processo legislativo (che, inoltre, coinvolge anche altre istituzioni) ."*

Dopo aver ricevuto la lettera del denunciante dell'11 gennaio 2005, il Consiglio si è adoperato per fornirgli una risposta entro un termine ragionevole e conformemente al suo codice di buona condotta amministrativa. Il 27 gennaio 2005 il dipartimento di informazione pubblica del segretariato generale ha informato il denunciante di aver trasmesso copia della sua richiesta alle presidenze irlandese e lussemburghese "per il riconoscimento". Per quanto riguarda la risposta della presidenza lussemburghese, il Consiglio ha ritenuto che la sua risposta del 30 maggio 2005 non avrebbe potuto essere più esaustiva, in quanto né le autorità lussemburghesi né il Consiglio, in quanto istituzione dell'UE, erano responsabili dell'organizzazione della presidenza irlandese. Le autorità irlandesi hanno scritto al denunciante il 3 novembre 2005.

Il Consiglio ha concluso che non poteva esserci cattiva amministrazione da parte sua, in quanto



non aveva alcuna responsabilità in merito alla questione sollevata nell'accusa del denunciante. Il Consiglio ha inoltre dichiarato che, in quanto istituzione, non è mai stato sponsorizzato da società private.

Per quanto riguarda l'argomento del denunciante relativo alla violazione dell'articolo 41 della Carta, il Consiglio ha sottolineato che la risposta delle autorità lussemburghesi non era una decisione, bensì costituiva una lettera di tali autorità che affrontava le preoccupazioni del denunciante. Le autorità lussemburghesi potrebbero fare poco di più che fare riferimento al proprio sito web. Pertanto, nella loro lettera, hanno informato il denunciante che il sito web della presidenza lussemburghese è stato creato sotto la responsabilità delle autorità lussemburghesi competenti e non ha incluso il sostegno di sponsor esterni.

Il Consiglio ha inoltre allegato al suo parere una copia della lettera inviata dalle autorità irlandesi al denunciante il 3 novembre 2005. Secondo il Consiglio, tale lettera costituiva una risposta alla lettera del denunciante dell'11 gennaio 2005, trasmessa alle autorità irlandesi dal Segretariato generale. Tale lettera, che inizia presentando le scuse al denunciante per il ritardo scrittogli, continua come segue:

" Il successo degli accordi di sponsorizzazione nelle recenti presidenze ha incoraggiato l'Irlanda a ritenere che la presidenza del 2004 abbia offerto alle imprese irlandesi un'opportunità preziosa e importante per promuovere ciò che è meglio dell'Irlanda, in particolare i settori economico, commerciale e turistico. Le autorità irlandesi hanno modellato il loro approccio su quello applicato da altre presidenze invitando offerte di sponsorizzazione da parte delle imprese. Tutte le sponsorizzazioni erano sotto forma di beni o servizi e nessuna sponsorizzazione in contanti è stata offerta o presa in considerazione. La decisione di invitare la sponsorizzazione era una questione di competenza delle autorità irlandesi e non ha coinvolto il Consiglio dell'UE o il suo Segretariato generale.

Tenendo presente che alcune categorie di imprese si prestano in particolare a un accordo di sponsorizzazione, il Dipartimento degli Affari esteri ha contattato vari gruppi ombrello per le imprese in Irlanda per delineare le possibilità di sponsorizzazione. Prima di stipulare questi accordi di sponsorizzazione, tutte le offerte di sponsorizzazione sono state prese in considerazione dal gruppo di pianificazione della presidenza interdipartimentale, sotto la presidenza del Dipartimento degli Affari esteri.

Il governo irlandese è stato incoraggiato dal numero di imprese che hanno cercato di stipulare accordi di sponsorizzazione per l'intera presidenza o per eventi particolari. La sponsorizzazione ha contribuito a sviluppare una più ampia titolarità e coinvolgimento con la presidenza.

Mentre le autorità pubbliche e locali hanno partecipato alla maggior parte degli eventi, ciò è stato nel contesto dell'impegno del governo a pieno sostegno dello Stato alla presidenza e, a tale riguardo, gli organismi statali non sono stati considerati sponsor. La stragrande maggioranza dei notevoli costi finanziari sostenuti durante la presidenza irlandese era a carico delle autorità statali.



Il governo irlandese ha sottolineato in diverse occasioni che, oltre a consentire agli sponsor di utilizzare il logo della presidenza o di inserire i loghi delle società sul sito web della presidenza, nessuno degli sponsor ha chiesto alcun favore o ritorno per la loro sponsorizzazione. È stato inoltre chiarito agli sponsor che la posizione del governo irlandese su qualsiasi questione o proposta non sarebbe stata influenzata o compromessa da tale sponsorizzazione .

Osservazioni del denunciante

Le osservazioni del denunciante sono, in sintesi, le seguenti.

La denuncia riguardava la questione generale sollevata dal fatto che una presidenza del Consiglio era stata sponsorizzata da società private. La lettera del denunciante dell'11 gennaio 2005 aveva fatto riferimento al sito web della presidenza irlandese, sul quale è stata annunciata la sponsorizzazione, solo al fine di dimostrare che tale sponsorizzazione della presidenza da parte di società private aveva effettivamente avuto luogo.

Il Consiglio non aveva preso posizione sulla questione della sponsorizzazione della presidenza da parte di società private, prima o dopo le risposte inviate al denunciante dalle presidenze irlandese e lussemburghese.

La lettera inviatagli dalla presidenza lussemburghese non era una risposta alla sua domanda, in quanto si concentrava solo sul proprio sito web.

Il denunciante ha osservato che la presidenza irlandese aveva dichiarato di essere stata sponsorizzata da imprese irlandesi. Il denunciante ha dichiarato che gli interessi nazionali non dovrebbero essere promossi ricorrendo alle istituzioni dell'UE. Ha anche sottolineato che, secondo il suo sito web, la presidenza irlandese è stata sponsorizzata anche da importanti società internazionali, come Microsoft e Dell.

Durante la presidenza irlandese, il denunciante era particolarmente interessato al processo legislativo relativo a una direttiva specifica. Osserva che la presidenza irlandese ha compiuto intensi sforzi per portare avanti l'adozione di questa direttiva, che sembrava molto vantaggiosa per Microsoft. Il denunciante ha tuttavia osservato che il Parlamento europeo aveva respinto tale progetto. Il denunciante ha quindi messo in dubbio la dichiarazione del Consiglio contenuta nel suo parere, secondo cui la sponsorizzazione non avrebbe potuto influenzare il processo legislativo. Il denunciante ha chiesto al Consiglio di verificare se la sponsorizzazione della presidenza irlandese da parte di società private abbia avuto un impatto sul suo processo decisionale.

Infine, il denunciante ha espresso il parere che, al fine di garantire il funzionamento democratico dell'Unione, il Consiglio dovrebbe assumersi la responsabilità delle azioni della presidenza svolte a nome del Consiglio. In caso contrario, e tenuto conto del fatto che le autorità nazionali di uno Stato membro non hanno alcun obbligo di rendere conto delle loro azioni ai cittadini di un altro Stato membro, la presidenza, che ha un impatto sul processo decisionale riguardante tutti i cittadini europei, non sarebbe responsabile. Per questi motivi, il denunciante ha deplorato il



fatto che il Consiglio non abbia visto nulla di sbagliato nel sponsorizzare la sua presidenza. Il denunciante ha pertanto ritenuto che la sponsorizzazione del Consiglio o della sua presidenza non dovrebbe mai avere luogo e che il Consiglio dovrebbe modificare il proprio regolamento interno per vietare ogni sponsorizzazione della presidenza.

Nelle sue osservazioni, il denunciante non solo ha risposto al parere del Consiglio sulle sue affermazioni e affermazioni originarie, ma sembrava anche sollevare una serie di nuove questioni. Il Mediatore non ha compreso che il denunciante desiderasse presentare queste nuove questioni come accuse e richieste supplementari sulle quali il Consiglio dovrebbe essere invitato a esprimere un parere.

La proposta del Mediatore per una soluzione amichevole, descritta di seguito, si basava quindi solo sulle indagini relative all'asserzione e alla richiesta iniziali del denunciante.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore non ha ritenuto che il Consiglio avesse risposto in modo adeguato all'asserzione e alla richiesta del denunciante.

La proposta di una soluzione amichevole

L'articolo 3, paragrafo 5, dello Statuto del Mediatore lo ordina di cercare, per quanto possibile, una soluzione con l'istituzione interessata per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare il denunciante.

Il Mediatore ha presentato al Consiglio la seguente proposta di soluzione amichevole:

Il Consiglio potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rivedere e completare la sua risposta al denunciante, i) accettando che la questione della sponsorizzazione commerciale della sua presidenza è di competenza del Consiglio in quanto istituzione comunitaria e ii) accusando la sua volontà, entro un termine adeguato, di adottare misure per prevenire tale sponsorizzazione o di regolarla in modo da garantire la corretta gestione di eventuali conflitti tra interessi privati e doveri pubblici.

La proposta del Mediatore per una soluzione amichevole si basava sulle seguenti considerazioni:

1 Il denunciante ha inviato al Consiglio una lettera in cui esprimeva preoccupazione per il fatto che la presidenza irlandese del Consiglio (gennaio-giugno 2004) fosse sponsorizzata da società private. Il denunciante ha ritenuto che la sponsorizzazione della presidenza irlandese da parte di società private fosse contraria alle regole della democrazia e avrebbe potuto comportare la perdita dell'indipendenza della presidenza e aver provocato conflitti di interesse. Ha sostenuto



che le imprese private non dovrebbero essere autorizzate a sponsorizzare la leadership dell'UE. Il denunciante ha sostenuto che la sponsorizzazione della presidenza da parte di società private dovrebbe essere interrotta e che dovrebbe essere avviata un'indagine per stabilire se tale sponsorizzazione della presidenza irlandese abbia avuto un impatto sul processo legislativo dell'UE.

Il Segretariato generale del Consiglio ha informato il denunciante che la sua lettera era stata trasmessa all'ex presidenza irlandese e alla presidenza lussemburghese (che all'epoca esercitava la presidenza) per consentire loro di esprimere il loro parere sulla questione. La risposta inviata dalla presidenza lussemburghese al denunciante conteneva una breve sintesi delle domande e delle informazioni del denunciante relative al sito web della presidenza lussemburghese. Ha inoltre dichiarato che la presidenza lussemburghese non dispone di sponsor di siti web.

Il denunciante ha affermato che il Consiglio non aveva risposto alla sua domanda relativa alla sponsorizzazione della presidenza da parte di società private.

Ha affermato che avrebbe dovuto ricevere una risposta alla sua domanda.

2 Nel suo parere, il Consiglio ha sostenuto, in sintesi, di non essere responsabile della questione sollevata nell'asserzione del denunciante. L'organizzazione della presidenza, compresa la richiesta di sponsorizzazione per taluni aspetti della presidenza, spetta alle autorità degli Stati membri interessate e non rientra nel potere decisionale del Consiglio. La sponsorizzazione in questione era una questione che il governo irlandese doveva affrontare. Dopo aver ricevuto la lettera del denunciante, il Consiglio si è adoperato per fornirgli una risposta entro un termine ragionevole e ha trasmesso copia della sua richiesta alle presidenze irlandese e lussemburghese.

Il Consiglio ha inoltre dichiarato, in sintesi, di non essere mai stato sponsorizzato da imprese private in quanto istituzione e non vede in che modo la sponsorizzazione della presidenza irlandese avrebbe potuto influenzare il processo legislativo europeo, dato che i) il processo legislativo coinvolge anche altre istituzioni; e ii) le autorità irlandesi hanno chiarito ai potenziali sponsor che la fornitura di beni e servizi per la presidenza non avrebbe avuto un impatto su questioni politiche o decisioni del governo irlandese.

3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che la sua denuncia riguardava la questione generale della sponsorizzazione di una presidenza del Consiglio da parte di una società privata.

4 Il Mediatore osserva che le risposte ricevute dal denunciante in risposta alla sua lettera al Consiglio comprendono due elementi principali: vale a dire i) un argomento secondo cui il Consiglio in quanto tale non è responsabile della sua presidenza per quanto riguarda le questioni di sponsorizzazione e ii) un'affermazione secondo cui la sponsorizzazione della presidenza irlandese non ha influenzato il processo legislativo. Il Mediatore ritiene pertanto di dover esaminare l'adeguatezza delle risposte inviate al denunciante in termini di questi due



elementi.

Responsabilità della Presidenza per la sponsorizzazione commerciale

5 Per quanto riguarda la responsabilità della sponsorizzazione commerciale della presidenza, il Mediatore osserva che l'articolo 203 del trattato CE prevede che la carica di presidente sia esercitata a turno da ciascuno Stato membro in seno al Consiglio per un periodo di sei mesi. Il Mediatore osserva inoltre che, nel contesto del diritto comunitario relativo all'accesso ai documenti, il Consiglio ha chiarito in un precedente parere che non considera la Presidenza come un'istituzione distinta (1). Nello stesso precedente parere, il Consiglio ha operato una distinzione tra i documenti scritti da uno Stato membro che esercita la presidenza in qualità di presidenza del Consiglio e i documenti scritti da tale Stato membro che non riguardano il suo ruolo di presidenza del Consiglio. Essa ha aggiunto che solo la prima era disciplinata dal diritto comunitario sull'accesso ai documenti del Consiglio.

6 Il Mediatore condivide l'opinione del Consiglio secondo cui la presidenza non è un'istituzione distinta dal Consiglio. Inoltre, il Mediatore ritiene che la distinzione operata dal Consiglio tra i documenti scritti da uno Stato membro nella sua qualità di presidenza del Consiglio e i documenti scritti da tale Stato membro che non riguardano il suo ruolo di presidenza del Consiglio abbia senso e fornisca un'utile analogia nel caso di specie, che riguarda la risposta alle preoccupazioni di un cittadino in merito alla sponsorizzazione della presidenza.

7 Il Mediatore non è tuttavia in grado di comprendere su quale base il Consiglio possa ritenere che la sponsorizzazione della presidenza del Consiglio (anziché la sponsorizzazione di uno Stato membro che esercita la presidenza) non rientri nella competenza del Consiglio in quanto istituzione comunitaria. Il Mediatore ritiene pertanto che questo aspetto della risposta del Consiglio al denunciante fosse inadeguato.

Possibilità di sponsorizzazione commerciale che influenzi il processo legislativo

8 Per quanto riguarda la possibilità di sponsorizzazione commerciale della presidenza del Consiglio che influenza il processo legislativo, il Mediatore osserva che il Consiglio ha affermato nel suo parere di non vedere in che modo la sponsorizzazione della presidenza irlandese avrebbe potuto influenzare il processo legislativo europeo, dato che i) il processo legislativo coinvolge anche altre istituzioni; e ii) le autorità irlandesi hanno chiarito ai potenziali sponsor che la fornitura di beni e servizi per la presidenza non avrebbe avuto un impatto su questioni politiche o decisioni del governo irlandese.

9 Per quanto riguarda il punto i), il Mediatore non vede alcun motivo per contestare l'apparente tesi del Consiglio secondo cui il ruolo delle altre istituzioni comunitarie promuove l'integrità del processo legislativo. Tuttavia, il Mediatore ritiene anche che, sebbene il Consiglio non sia solo un attore nel processo legislativo, la possibilità che la presidenza del Consiglio possa essere influenzata dalla sponsorizzazione commerciale tenderebbe a minare la fiducia dei cittadini in tale processo e quindi a indebolirne la legittimità. Il Mediatore sottolinea, in tale contesto, che l'OCSE ha affermato che "la costruzione della fiducia nelle istituzioni pubbliche è una chiave di



volta per il buon governo" (2) .

10 Per quanto riguarda il punto ii), il Mediatore ritiene opportuno e utile che il Consiglio abbia chiarito per il denunciante le condizioni alle quali la presidenza irlandese ha invitato e accettato la sponsorizzazione. Tuttavia, il Mediatore sottolinea che, in generale, la mera affermazione secondo cui un conflitto di interessi non incide sulla politica o sulle decisioni è considerata una risposta insufficiente se esiste un conflitto di questo tipo. A tale riguardo, il Mediatore richiama l'attenzione del Consiglio sui principi adottati dall'OCSE nel giugno 2003 nella *raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti dell'OCSE per la gestione dei conflitti di interesse nel servizio pubblico* . Il Mediatore prende atto, in particolare, della seguente dichiarazione: "Mentre un conflitto di interessi non è una corruzione *ipso facto* , c'è sempre più consapevolezza che i conflitti tra gli interessi privati e i doveri pubblici dei funzionari pubblici, se gestiti in modo inadeguato, possono portare alla corruzione" (3) .

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che anche questo aspetto della risposta del Consiglio al denunciante fosse insufficiente.

Risposta del Consiglio alla proposta di soluzione amichevole

Il Consiglio ha inviato una risposta concisa. Essa ha dichiarato che, per le ragioni che aveva già esposto dettagliatamente nel suo parere sulla denuncia, non può accettare che la questione del patrocinio commerciale della sua presidenza rientri nella competenza del Consiglio in quanto istituzione comunitaria. Dato che il Consiglio non è responsabile della decisione di un governo che esercita la presidenza di avvalersi delle opportunità offerte dalla sponsorizzazione, il Consiglio non è in grado di dare seguito alla richiesta del Mediatore di valutare una soluzione amichevole della questione.

Osservazioni dei denunciati

Il denunciante ha espresso il suo rammarico per il fatto che il Consiglio non abbia mostrato maggiore comprensione per quanto riguarda la proposta di una soluzione amichevole. Chiede al Mediatore di utilizzare tutti i mezzi giuridici possibili per convincere il Consiglio ad adottare un atteggiamento più conciliante.

LA DECISIONE

1 Adeguamento della risposta del Consiglio alle preoccupazioni di un cittadino in merito alla sponsorizzazione commerciale della presidenza del Consiglio

1.1 Il denunciante ha affermato che il Consiglio non aveva risposto alla sua domanda relativa alla sponsorizzazione della presidenza da parte di società private. Ha affermato che avrebbe dovuto ricevere una risposta alla sua domanda.

1.2 Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore non ha



ritenuto che il Consiglio avesse risposto in modo adeguato all'asserzione e alla richiesta del denunciante. I motivi del parere del Mediatore sono illustrati sopra (punti da 1 a 10).

1.3 Il Mediatore ha quindi proposto una soluzione amichevole, nella quale ha invitato il Consiglio a rivedere e completare la sua risposta al denunciante, i) accettando che la questione della sponsorizzazione commerciale della sua presidenza è di competenza del Consiglio in quanto istituzione comunitaria e ii) indicando la sua disponibilità, entro un termine adeguato, ad adottare misure per prevenire tale sponsorizzazione o a regolarla in modo da garantire la corretta gestione di eventuali conflitti tra interessi privati e compiti pubblici.

1.4 La risposta del Consiglio affermava che, per i motivi che aveva già esposto dettagliatamente nel suo parere sulla denuncia, non può accettare che la questione della sponsorizzazione commerciale della sua presidenza sia una questione che rientra nella competenza del Consiglio in quanto istituzione comunitaria. Dato che il Consiglio non è responsabile della decisione di un governo che esercita la presidenza di avvalersi delle opportunità offerte dalla sponsorizzazione, non è in grado di dare seguito alla richiesta del Mediatore di valutare una soluzione amichevole della questione.

1.5 Il denunciante ha chiesto al Mediatore di utilizzare tutti i mezzi giuridici possibili per convincere il Consiglio ad adottare un atteggiamento più conciliante.

1.6 Il Mediatore ha esaminato attentamente quali ulteriori misure siano possibili e appropriate alla luce del rigetto, da parte del Consiglio, della proposta di soluzione amichevole. A tal fine, il Mediatore ha tenuto conto del fatto che la denuncia riguarda questioni di interesse pubblico e che non sono in discussione interessi personali del denunciante.

1.7 Il Mediatore osserva che la questione della responsabilità del Consiglio per la sua presidenza, per quanto riguarda il sito web della presidenza, è sollevata in un altro caso (1487/2005/GG), sul quale il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo. Il Mediatore ritiene che sarebbe utile e opportuno richiamare l'attenzione del Parlamento sul fatto che la stessa questione si pone nel caso di specie. Il Mediatore scriverà di conseguenza al Presidente del Parlamento europeo. Il Mediatore ritiene che non sia necessaria alcuna ulteriore azione nel quadro della presente indagine per quanto riguarda questo aspetto del caso.

1.8 Il Mediatore si compiace del fatto che il parere del Consiglio del 22 novembre 2005 sulla denuncia abbia prestato molta attenzione alle preoccupazioni sostanziali sollevate dal denunciante in merito ai possibili effetti, in generale, della sponsorizzazione commerciale della presidenza del Consiglio. Tuttavia, per i motivi di principio illustrati nella proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha invitato il Consiglio a valutare la sua volontà, entro un termine adeguato, di adottare misure per impedire la sponsorizzazione commerciale della sua presidenza o di regolarla in modo da garantire la corretta gestione dei possibili conflitti tra interessi privati e funzioni pubbliche.

1.9 Data la posizione del Consiglio di non avere alcuna responsabilità per i siti web della



Presidenza, non ha risposto in merito a questo aspetto della proposta di soluzione amichevole. Tenuto conto della posizione del Consiglio, il Mediatore ritiene che non si possano compiere progressi su questo aspetto del caso nel quadro della presente indagine.

1.10 Il Mediatore continua tuttavia a temere che la fiducia dei cittadini nell'Unione e nel suo funzionamento possa risentire negativamente della mancata risposta del Consiglio all'invito a prendere in considerazione la sua volontà, entro un termine adeguato, di adottare misure per impedire la sponsorizzazione commerciale della sua presidenza o di regolarla in modo da garantire la corretta gestione dei possibili conflitti tra interessi privati e compiti pubblici.

1.11 Data la posizione del Consiglio secondo cui l'organizzazione della presidenza, compresa la decisione di chiedere il patrocinio di elementi della presidenza, è, in linea di principio, di competenza delle autorità degli Stati membri e che non rientra nella responsabilità del Consiglio in quanto istituzione comunitaria, il Mediatore ritiene che l'azione più utile che possa intraprendere al riguardo sia quella di portare la questione all'attenzione dei singoli Stati membri. Il Mediatore scriverà pertanto ai Rappresentanti permanenti presso le Comunità europee di tutti gli Stati membri.

2 Conclusioni

Per i motivi esposti ai precedenti punti 1.7 e 1.9, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini in merito alla presente denuncia.

Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Il Segretario generale del Consiglio sarà informato di tale decisione.

Per i motivi esposti al precedente punto 1.7, il Mediatore invierà anche una copia della decisione al Presidente del Parlamento europeo.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) Cfr. la decisione del Mediatore del 30 giugno 1998 sulla denuncia 1056/96.

(2) Comunicato del Consiglio del 2000 a livello ministeriale.

(3) Punto 4 della prefazione dell'allegato. Cfr. <http://www.oecd.org/dataoecd/13/22/2957360.pdf> [Link]